

Circ. n. 07/2023

Roma, 25 gennaio 2023

A tutte le Scuole Edili/CPT/Enti unificati

Ai Formedil Regionali

e, p.c. Ai Componenti il CdA del Formedil

Oggetto: **Contratto collettivo nazionale lavoratori edilizia Artigianato – Capitolo “Formazione su salute e sicurezza”
Aggiornamento formazione dei lavoratori.**

Come è noto, il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia artigianato, siglato il 4 maggio 2022, stabilisce, al punto “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuata ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.

Si fa presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

Si allegano l’estratto dell’accordo Stato-regioni (punto 9) e l’estratto del CCNL Edilizia Artigianato (capitolo “Formazione su salute e sicurezza”).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Stefano Macale



Allegati n. 2:

- Estratto accordo Stato-Regioni (punto 9)
- Estratto CCNL Edilizia Artigianato (capitolo “Formazione su salute e sicurezza”)